

Tribunale Milano, Sezione 7 civile

Sentenza 23 ottobre 2018, n. 10713

Integrale

Appalto - Garanzia per difetti dell'opera - Contenuto - Azioni del committente - Non  
debenza dell'intero corrispettivo - Qualificazione della domanda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SETTIMA CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

(...) SPA, CF/PI: (...), con gli avv.ti Co.Pa. e Co.Gi.

- attrice -

CONTRO

(...), CF/PI: (...), con gli avv.ti Gi.Se., Al.Fr. e Ci.Gi.

- convenuta -

CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE

1 Sui fatti di causa

(...) (di seguito (...)) ha fornito ad (...) 6 motori di cogenerazione operativi nella centrale per teleriscaldamento "...".

(...) ha incaricato (...) della manutenzione e pulizia di alcuni componenti dei motori, come da ordine del 24.7.2012, per complessivi Euro 30.000,00 (cfr. doc. n. 2 parte attrice).

A seguito dei lavori, (...) ha emesso la fattura n. (...) per Euro 30.001,81.

Tuttavia (...) ha contestato la corretta esecuzione dei lavori.

Nello specifico, in data 4 ottobre 2012 (...) ha informato (...) di avere riscontrato delle perdite d'acqua all'interno dei motori MG2 e MG6, chiedendo alla appaltatrice di intervenire per ovviare alle problematiche riscontrate (cfr. pag. 2 comparsa conclusionale e doc. n. 5 parte attrice).

Tali interventi sono poi stati effettuati da (...) tra il 7-10 ottobre 2012 e tra il 15-18 ottobre 2012.

A dire di (...), in realtà, vi sarebbero state "ulteriori quattro sessioni, tre delle quali durante il mese di novembre" (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione di (...)).

Successivamente, in data 25 ottobre 2012, (...) ha riscontrato una avaria al motore MG5, causata a suo dire dalla eccessiva presenza di acqua nell'olio del motore per fatto addebitabile a (...).

La convenuta, contestato ogni addebito, ha comunque precisato riguardo al motore MG5 che gli "interventi correttivi venivano effettuati esclusivamente dai tecnici della (...) e della (...)" (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione di (...)).

Assume infine (...) che "Gli altri motori oggetto di intervento da parte di (...) risultavano danneggiati da problemi del medesimo tipo, anche se senza blocchi o avarie gravi" (cfr. pag. 4 atto di citazione).

L'odierno contendere dunque riguarda le pretese di (...), per le quali (...) ha chiesto l'accertamento negativo e la convenuta ha avanzato domanda riconvenzionale.

Trattasi delle seguenti fatture di (...):

- n. 280/2012 per Euro 30.001,81, relativa all'ordine del 24.7.2012;

- n. 33/2013 per Euro 66.093,42, per gli ulteriori interventi manutentivi richiesti da (...) ed effettuati da (...) nei mesi di ottobre e novembre 2012.

(...) ha altresì avanzato domanda di risarcimento del danno per le seguenti voci:

- Euro 29.401,00 quali costi sostenuti da A2A per la sostituzione e lo smaltimento degli olii contaminati;

- Euro 366.814,50 come costo stimato per le operazioni effettuate da (...) per il ripristino della funzionalità dei motori.

L'istruttoria, strettamente tecnica, si è svolta mediante CTU.

Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

2. Sul compenso preteso da (...) di cui alla fattura n. (...).

Trattasi della somma originariamente concordata con (...), per Euro 30.000,00.

La committente (...) non intende corrispondere tale somma, lamentando che "(...) non ha eseguito l'appalto a regola d'arte, e di ciò risponde ai sensi dell'art. 1667 cod. civ., essendo quindi tenuta a restituire quanto già percepito e a risarcire i danni causati a (...). L'inadempimento di (...) non può che essere descritto con termini tecnici: nel corso delle lavorazioni veniva introdotta acqua nel circuito olio motore emulsionandolo, il che causava i successivi blocchi" (cfr. pag. 5 atto di citazione).

Al riguardo le conclusioni avanzate da parte attrice sono:

- dichiarare la non debenza da parte di (...) in favore di (...) dell'importo di cui alla fatture n. (...);

- condannare (...) al risarcimento dei danni tutti subiti da (...).

Ebbene, giova evidenziare che "In tema di appalto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore" (cfr. Cass. sentenza n. 3199/2016).

Nella specie (...) non ha chiesto né l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese di (...), né la riduzione del prezzo, né la risoluzione del contratto, limitandosi a domandare l'accertamento della "non debenza" della fattura n. (...), oltre al risarcimento del danno.

Una domanda siffatta allora, volta a negare a (...) l'intero compenso, può qualificarsi ai sensi dell'art. 1668 comma secondo c.c., unica ipotesi in cui il committente può esimersi dall'integrale pagamento del compenso laddove si riscontrino difformità o vizi dell'opera tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione.

Tale è l'accertamento che (...) intende chiedere al Tribunale, tanto è vero che l'attrice non ha mai avanzato - nemmeno nella narrativa dell'atto di citazione - domanda di riduzione del prezzo.

Orbene, nella specie non è emerso che i servizi prestati da (...) sono stati del tutto inadatti allo scopo per cui la convenuta fu incaricata con ordine del 24.7.2012.

Gli interventi della convenuta infatti hanno riguardato motori "contraddistinti dai codici MG1, MG2 ecc" fino a MG6 (cfr. pag. 2 comparsa

conclusionale di parte attrice).

Nell'atto di citazione (...) lamenta perdite di acqua all'interno di due dei motori MG2 e MG6, nonché avaria al motore MG5.

Quanto agli altri due motori (MG3, MG4) non vi è alcuna espressa menzione nell'atto di citazione, nel quale (...) si limita a dedurre genericamente che "gli altri motori oggetto di intervento da parte di (...) risultavano danneggiati da problemi del medesimo tipo, anche se senza blocchi o avarie gravi" (cfr. pag. 4 atto di citazione).

Ne consegue che, a fronte di una affermazione così generica e che dà comunque atto che gli altri motori (MG3, MG4) non hanno avuto blocchi o avarie gravi, certamente buona parte dei servizi commissionati a (...) è stata effettuata con modalità idonee all'oggetto del contratto, non presentando criticità di gravità tale da giustificare la totale inadeguatezza dei servizi e dunque la "non debenza" del compenso.

Tanto più che lo stesso CTU ha accertato che: "un primo problema si manifestò il 4 ottobre 2012 quando i tecnici (...) rilevarono trafilemanti sugli scambiatori del cogeneratore MG2. Ma l'inconveniente più serio fu quello del 25 ottobre 2012 allorché si rilevò la presenza di acqua emulsionata nel circuito di raffreddamento del generatore MG5" (cfr. CTU, pag. 15).

Quindi l'unica significativa criticità si riscontra al motore MG5.

Ciò consente di affermare che le prestazioni effettuate da (...), considerate nella loro unicità e complessità, non presentano vizi tali da renderli del tutto inadatti alla loro destinazione e da giustificare l'integrale "non debenza" del compenso della convenuta.

Giova al riguardo evidenziare che: "Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668, secondo comma, cod. civ. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, l'art. 1490 cod. civ. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cod. civ., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 cod. civ., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subjetivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto" (cfr. Cass. sentenza n. 5250/2004).

Ebbene, (...) non ha chiesto la riduzione del prezzo dell'appalto, limitandosi all'accertamento della mera "non debenza" del compenso.

Tuttavia tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto l'opera prestata da (...) non è risultata del tutto inadatta alla sua destinazione.

Né può sostenersi che la domanda di riduzione del prezzo possa ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di accertamento della "non debenza" del compenso.

Si osserva infatti che (...) nulla ha dedotto al riguardo e nulla ha dimostrato in merito alla eventuale riduzione del prezzo.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che "Il committente che ... proponga domanda di riduzione del prezzo, ha l'onere di provare il minor valore e rendimento dell'opera eseguita rispetto a quella pattuita" (cfr. Cass. sentenza n. 23923/12).

La narrativa degli atti attorei non contiene alcuna utile circostanza per possa condurre ad una riduzione del prezzo.

Nemmeno i lamentati danni asseritamente subiti da parte attrice potrebbero comportare una riduzione del compenso dovuto a (...).

Innanzitutto lo esclude la giurisprudenza, posto che "In materia di appalto, la disciplina dettata dall'art. 1668 in tema di difetti dell'opera, in deroga a quella stabilita in via generale in tema di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo, soltanto nell'ottica del mantenimento del contratto. Pertanto, nel caso in cui il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può essere accolta per difetto della "causa petendi" (cfr. Cass. sentenza n. 9295/2006, nonché Cass. sentenza n. 4366/2015).

Nei fatti poi (...) non ha dimostrato di avere subito alcun pregiudizio.

Quanto alla voce di Euro 29.401,00 quali costi sostenuti da A2A per la sostituzione e lo smaltimento degli olii contaminati, non vi è prova che A2A

abbia effettivamente detratto dai compensi di (...) tale somma. Né vi è prova che (...) abbia dovuto versare tale somma ad A2A.

Quanto alla voce di Euro 366.814,50 come costo stimato per le operazioni effettuate da (...) per il ripristino della funzionalità dei motori, in atti non sono state dedotte prove e circostanze che consentano di ritenere fondata una domanda così genericamente proposta.

Tale pretesa risarcitoria è dunque del tutto indimostrata e priva di qualsivoglia elemento probatorio o circostanziata deduzione utile alla sua quantificazione.

Oltretutto, si badi che la liquidazione equitativa del danno non può essere rimessa alla arbitraria discrezionalità del giudice, dovendo quanto meno essere suffragata da adeguata documentazione e comunque da puntuali deduzioni in fatto.

3. Sul compenso preteso da (...) di cui alla fattura n. (...).

Trattasi della somma di Euro 66.093,42 pretesa da (...) per gli ulteriori interventi manutentivi richiesti da (...) ed effettuati da (...) nei mesi di ottobre e novembre 2012.

A dire di (...) tale somma non sarebbe dovuta in quanto gli interventi effettuati da (...) nei mesi di ottobre e novembre 2012 sarebbero giustificati dall'inadempimento delle prestazioni oggetto dell'originario contratto del 24.7.2018.

Per contro sostiene (...) che la fattura n. (...) si riferirebbe ad una nuova commessa completamente diversa da quella del 24.7.2018, richiamando a dimostrazione di tale assunto i docc. nn. 15 e 16 di parte attrice (cfr. pag. 16 comparsa conclusionale di (...)).

La domanda non merita accoglimento.

Come riconosciuto dalla stessa convenuta, gli interventi di cui alla fattura in esame "non sono mai stati oggetto di una dettagliata trattativa come quella avvenuta via mail nel luglio del 2012 né tanto meno sono stati cristallizzati in un "purchase order" come quello emesso per la prima commessa" (cfr. pag. 15 comparsa conclusionale di (...)).

Al riguardo, allora, va evidenziato che sebbene il nostro ordinamento non richiede, al di là di casi specifici, la forma scritta quale requisito del contratto, tuttavia, considerata la complessità tecnica della pattuizione de qua e dei relativi interventi, la circostanza che essi siano frutto di un accordo verbale, in nessun modo formalizzato, appare quantomeno anomala, e ciò ancor di più se si considera che solo due mesi prima degli interventi dell'ottobre e novembre 2012 le parti avevano dettagliatamente formalizzato i propri accordi con l'ordine del 24 luglio 2018.

Né valga il richiamo effettuato da parte convenuta ai documenti nn. 15 e 16 di parte attrice.

Trattasi invero di mail provenienti da (...) e non da (...), privi di qualsivoglia riscontro od accettazione da parte di (...).

Pertanto, pur prescindendo dal contenuto strettamente tecnico delle predette mail, tali comunicazioni sono giuridicamente irrilevanti, in quanto nulla dimostrano in merito alla conclusione di un nuovo e diverso accordo tra le parti, del tutto indipendente dal precedente contratto del 24 luglio 2018.

Tanto più che la cronologia degli eventi sconfessa la tesi di (...).

Si badi infatti che già in data 4 ottobre 2012 (...) ha scritto a (...), lamentando avarie al motore MG2 e chiedendo un intervento immediato di (...) (cfr. doc. n. 5 parte attrice).

E' pertanto verosimile che i successivi interventi siano giustificati proprio dalla doglianza di (...) contenuta nella mail del 4 ottobre 2012.

Oltretutto, la fattura n. (...) riporta voci di intervento incompatibili con la narrativa della stessa parte convenuta.

Si legge infatti a pag. 10 della comparsa di costituzione: "Si giunge così ai lavori ulteriori commissionati via mail alla (...) il 4.10.2012 dal responsabile tecnico della (...), il sig. F.V. (cfr. all. 5 atto di citazione)".

Ebbene, tale mail contiene un esclusivo riferimento al motore MG2 ed agli scambiatori n. 18413 e n. 18421 sempre del motore MG2.

Per contro, dalla lettura della fattura n. (...), emerge che (...) avrebbe effettuato interventi anche al motore MG3, il cui funzionamento non è mai stato oggetto di specifiche deduzioni e doglianze negli atti di causa.

Tale voce va dunque esclusa.

Parimenti, nulla può essere riconosciuto quanto alla voce relativa agli interventi al motore MG5, in quanto la stessa convenuta ha dedotto al riguardo che: "Successivamente, in data 25 ottobre, a quasi 40 giorni dai lavori ultimati dalla convenuta, veniva rilevato un ulteriore inconveniente occorso ad un altro motore (MG5), non oggetto dei lavori di cui al secondo incarico assegnato alla (...), i cui interventi correttivi

venivano effettuati esclusivamente dai tecnici della (...) e della (...)" (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione di (...)).

Se dunque la stessa (...) ha dedotto che gli interventi sul motore MG5 non sono stati oggetto dell'asserito secondo incarico e di non essersi comunque occupata degli interventi sul motore MG5, appare arduo pretendere la somma indicata in fattura alla voce "intervento motore MG5".

Quanto poi alla voce attinente all'asserito intervento al motore MG6 non vi è alcuna prova né di una specifica richiesta di intervento da parte di (...) (si ricorda che la mail del 4.10.12 di (...) sub doc. n. 5 di parte attrice riguarda solo il motore MG2) né dell'intervento di (...), che nulla ha dedotto, nemmeno genericamente, nella propria comparsa di costituzione in merito a lavori effettuati sul motore MG6.

Può così esaminarsi la voce relativa agli interventi al motore MG2 per i quali vi è stata effettivamente una specifica richiesta da parte di (...) con mail del 4.10.2012.

Ebbene, la cronologia degli eventi e l'assenza di formalizzazione di un secondo e diverso accordo tra le parti consente di ritenere l'intervento di (...) al motore MG2 verosimilmente giustificato dalle avarie lamentate da (...); avarie per le quali la responsabilità è addebitabile a (...), in quanto la convenuta non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, come prescrive il principio sul riparto dell'onere della prova: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533).

Escluse pertanto tutte le voci contenute nella fattura n. (...) relative agli interventi ai motori MG2, MG3, MG5 e MG6, va da sé che anche le ulteriori somme indicate in fattura non vanno riconosciute, proprio perché relative a spese (di viaggio, vitto, alloggio e manodopera) il cui rimborso non è giustificato.

Inoltre, tali esorbitanti spese (Euro 13.584,99 per 11 giorni in ottobre; Euro 14.527,05 per 11 giorni in novembre) non sono supportate dal benché minimo riscontro documentale.

Parte convenuta nulla ha prodotto a dimostrazione di tali spese, ciò avvalorando la complessiva infondatezza della pretesa riconvenzionale concernente la fattura n. (...) la cui unilaterale quantificazione (sia in riferimento alle spese sia in riferimento agli interventi) appare arbitraria e piuttosto finalizzata ad arginare le conseguenze del proprio inadempimento.

#### 4. Conclusioni.

Le domande di parte attrice meritano il rigetto.

Nonostante, l'inadempimento di (...) accertato dal CTU, tuttavia la fattura n. (...) è interamente dovuta, non avendo (...) avanzato domanda di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, primo comma, c.c. e non essendo emerse circostanze per affermare che l'opera di (...) sia stata del tutto inidonea alla sua destinazione ai sensi dell'art. 1668, secondo comma, c.c..

Le domande risarcitorie di parte attrice meritano il rigetto in quanto indimostrate.

Parimenti, va rigettata la domanda riconvenzionale di (...) concernente la fattura n. (...).

Per quanto sopra, ne consegue la condanna di parte attrice a corrispondere in favore di parte convenuta la somma di Euro 30.001,81, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura n. (...) al saldo effettivo.

La reciproca soccombenza tra le parti consente di compensare integralmente le spese di lite.

Atteso l'esito della controversia, va rigettata la domanda avanzata da parte convenuta ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) rigetta le domanda di parte attrice;
- 2) accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- 3) condanna, per l'effetto, parte attrice a corrispondere in favore di parte convenuta la somma di Euro 30.001,81 oltre interessi legali a far data dalla scadenza della fattura n. (...) al saldo effettivo;
- 4) rigetta ogni altra domanda;

5) pone a carico solidale di entrambe le parti le spese della CTU;

6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano il 22 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2018.